

Allegato "A" all'atto 23.05.1997 al n° 734 di raccolta

Not. Veglia 23-05-1997

## STATUTO

Articolo 1°) E' costituito il Consorzio denominato :

" CONSORZIO MIGLIORAMENTO ALPE VEGLIA NEI COMUNI DI  
VARZO E DI TRASQUERA ", con sede a Varzo, presso la casa  
comunale, piazza Agnesetta n. 1.

Ha durata al 31 gennaio 2019, prorogabile tacitamente di anno in  
anno.

Articolo 2°) Il Consorzio ha per scopo la realizzazione e la  
manutenzione delle opere agrarie di miglioramento dell'ALPE  
VEGLIA, quali ad esempio la strada di accesso all'Alpe, la bonifica  
dei pascoli, gli acquedotti rurali, le opere di protezione del suolo e  
dei consorzisti, la viabilità interna e sentieristica, la promozione  
delle attività agricole ed agrituristiche e delle manifestazioni  
legate alla tradizione dell'Alpe, l'eventuale collaborazione agli  
interventi degli Enti che amministrano il territorio.

Per il raggiungimento degli scopi istitutivi il Consorzio potrà  
avvalersi sia di prestatori d'opera e servizi retribuiti, sia del lavoro  
volontario e gratuito dei propri soci.

Potrà compiere tutte le operazioni e gli atti giuridici necessari al  
conseguimento dei fini consortili nonché acquistare beni stru-  
mentali necessari al perseguimento dei fini medesimi.

Articolo 3°) Possono fare parte del Consorzio tutti coloro  
(privati, società, enti pubblici o privati) che abbiano la detenzione,

sia quali proprietari o titolari di altri diritti reali che quali affittuari, di immobili siti nel comprensorio dell'Alpe Veglia, e siano interessati agli scopi consortili.

Articolo 4°) L'iscrizione al Consorzio si attua con l'iscrizione sul Libro dei Soci, effettuata dal Consiglio Direttivo non appena valutata ed accolta la domanda di ammissione, che è da presentare per iscritto. Oltre ai soci sopra previsti potranno essere ammessi dal Consiglio Direttivo a titolo temporaneo i prestatori d'opere o servizi che siano richiesti da singoli consorzisti o direttamente dal Consorzio, per la durata necessaria allo svolgimento delle prestazioni.

Articolo 5°) Organi sociali del Consorzio sono l'Assemblea dei consorzisti, il Consiglio direttivo, il Revisore dei conti.

Articolo 6°) L'Assemblea è composta da tutti coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci alla data della convocazione. E' convocata con avviso fatto pervenire ai consorzisti con almeno otto giorni di anticipo, ed in seconda convocazione potrà riunirsi non prima del decorso di ventiquattrore. Deve essere convocata almeno una volta all'anno anche per l'approvazione del rendiconto di gestione sulla base della relazione del Revisore dei conti, entro il 30 marzo.

Un terzo dei consorzisti può chiederne la convocazione straordinaria, con motivazione scritta.

E' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in caso di

sua assenza od impedimento dal Vicepresidente ed in subordine dal più anziano dei Consiglieri.

Sono di esclusiva competenza dell'assemblea, oltre a quant'altro per legge, l'elezione del Consiglio direttivo, del Presidente, del Revisore dei conti, le deliberazioni in merito ad ogni tipo di modifica da apportare allo statuto ed il controllo dell'operato del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, e con la presenza in prima convocazione di almeno metà dei consorzisti, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Tuttavia, le deliberazioni in merito alle modifiche statutarie sono assunte alla presenza di almeno due terzi dei consorzisti e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni consorzista può delegare la rappresentanza ad altro consorzista, con delega scritta, ma nessuno può essere portatore di più di tre deleghe.

Articolo 7°) Il Consiglio Direttivo è composto di sei membri con durata della carica triennale, rieleggibili, oltre al Presidente. Elegge fra i suoi membri il Vice-Presidente, mentre il Presidente viene eletto direttamente dall'Assemblea. Provvede inoltre a nominare, fra i soci, il segretario ed il tesoriere. Nel caso di impedimento o dimissioni di un consigliere, il Consiglio potrà cooptare un nuovo consigliere fra i soci per surrogare il mancante, da convalidarsi alla prima assemblea e con durata della carica limitata nel triennio in scadenza. Qualora venissero meno tre consiglieri, quelli rimasti in carica dovranno convocare nel mese

l'assemblea per la sostituzione dei mancanti e fino al completamento del triennio in scadenza.

Al Consiglio Direttivo compete sia l'ordinaria che la straordinaria amministrazione, senza alcuna eccezione o riserva. Può avvalersi della collaborazione di consulenti in materia tecnica o legale, i quali possono partecipare alle sedute del Consiglio, come pure a quelle dell'assemblea, con eventuale voto consultivo.

Il Consiglio direttivo, onde determinare più dettagliatamente i rapporti consortili correnti, può redigere un "Regolamento", comprendente anche le funzioni del segretario e del tesoriere, le modalità di copertura degli oneri economici e le prestazioni dovute dai soci per il raggiungimento delle finalità consortili. Da sottoporre all'approvazione dell'assemblea con maggioranza semplice e se del caso da aggiornare annualmente in occasione dell'assemblea.

Articolo 8°) Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea fra i soci, ha carica triennale ed è rieleggibile. Al Presidente ovvero nel caso di suo impedimento al Vice-Presidente, compete la rappresentanza del Consorzio e la firma sociale. Esso vigila a che ogni deliberazione dell'assemblea e del consiglio direttivo sia regolarmente verbalizzata nel Libro verbali, da tenersi a norma di legge.

Articolo 9°) Il Revisore dei conti è eletto dall'Assemblea fra i soci, ha carica triennale ed è rieleggibile. Verifica la regolare tenuta della contabilità ed annualmente entro il 15 marzo redige

una Relazione da presentare all'Assemblea per l'approvazione del rendiconto di gestione.

Articolo 10°) Il Consorzio si avvale delle disposizioni agevolatrici in favore dei territori montani ed in genere delle vigenti norme statali e regionali, intendendo fruire dei contributi dalle stesse previsti e dai deliberati degli enti territoriali.

Il Consorzio è regolato dalle presenti norme statutarie ed in genere, per quanto non qui previsto, dalle norme di legge in materia.